



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

Decreto Rettorale n. * del *

*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA PRIMA REGISTRAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI, DEI RIFIUTI E DEI TRASPORTI (STRIMS)”.

II RETTORE

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 363 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i., in particolare gli artt. 2, 4 e 5;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Visto il D.Lgs. 1° luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117";

Visto il Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 428 del 23 luglio 2002;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D. R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto il Regolamento ai fini della protezione dei/delle lavoratori/trici e della popolazione dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, emanato con D.R. n. 2066 del 29 maggio 2019;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

Vista la deliberazione n. 7/2021/IV/20 assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 23 luglio 2021;

Valutato ogni altro opportuno elemento;

DECRETA

Di emanare il “**REGOLAMENTO PER LA PRIMA REGISTRAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI, DEI RIFIUTI E DEI TRASPORTI (STRIMS)**”, quale parte integrante del presente Decreto.

IL RETTORE
Prof. Stefano Geuna

*Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

Visto digitale: Ing. Andrea Silvestri
Direttore ad Interim della
Direzione Sicurezza Logistica e Manutenzione

.....



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

REGOLAMENTO PER LA PRIMA REGISTRAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI, DEI RIFIUTI E DEI TRASPORTI (STRIMS)

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggette alle disposizioni del seguente regolamento:

- a. le attività che contemplano la detenzione e l'impiego di apparecchiature radiogene che abbiano determinate caratteristiche, secondo quanto previsto nell'Allegato I al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (di seguito "D.Lgs 101/2020");
- b. le attività che contemplano la detenzione e l'impiego di sorgenti radioattive di origine artificiale e naturale allorché si verificano congiuntamente due determinate condizioni: l'uguaglianza o il superamento di valori predefiniti della quantità totale di radioattività e della concentrazione media di radionuclidi indicati nell'Allegato I al D.Lgs 101/2020.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Datore di Lavoro: ai sensi del Decreto Ministeriale 5/8/1998, n. 363 (di seguito "D.M. 363/98") è individuato nel Rettore. Esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle normative vigenti così come dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università.

Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che è in possesso o ha la disponibilità materiale di sostanze, materie, materiali o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito, ed è responsabile per tali materiali;

Dirigente: ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 101/2020, analogamente a quanto già previsto dal Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81 (di seguito "D.Lgs. 81/08"), la qualifica di dirigente è attribuita a:

- Direttori/trici di Dipartimento;
- Direttori/trici /Presidenti di Centri di Ricerca e di Servizi costituiti ex art. 20 dello Statuto;
- Direttori/trici /Presidenti di Strutture Didattiche Speciali;
- Direttore/trice Generale e Direttori/trici delle Strutture dirigenziali dell'Amministrazione Centrale (Direzioni);

Esercente: l'esercente è una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell'espletamento di una pratica o *della detenzione* di una sorgente di radiazioni;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

Esperto di Radioprotezione: la persona, incaricata dal Datore di Lavoro, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 101/2020;

ISIN: Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione: è l'autorità di regolamentazione competente ai sensi del D.Lgs. 101/2020 nell'ambito delle funzioni e delle competenze attribuite;

Materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

dal Consiglio dell'Unione europea; il termine «materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze;

Materie grezze: l'uranio contenente la miscelazione di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio dell'Unione europea;

Pratica: un'attività umana che può aumentare l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata;

Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti: i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del D.Lgs. 101/2020 hanno l'obbligo di registrare e trasmettere ad le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive secondo le modalità stabilite nel D.Lgs. 101/2020. Il registro è raggiungibile dal sito istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL:<https://www.isinucleare.it>

Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio: soggetto che individualmente o come Coordinatore/trice di gruppo, svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio (art. 2, comma 5, D.M. 363/98);

Rifiuti radioattivi: qualsiasi materiale radioattivo in forma gassosa, liquida o solida, ancorché contenuto in apparecchiature o dispositivi in genere, ivi comprese le sorgenti dismesse, per il quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'ISIN e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall'ISIN, ivi inclusi i Paesi di origine e di destinazione in applicazione della sorveglianza e il controllo delle spedizioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

transfrontaliere, o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali Paesi, secondo le relative disposizioni legislative e regolamentari;

Sede Legale: sede dell'Università degli Studi di Torino, Via Verdi 8

Unità produttiva: Dipartimento, Centro di primo livello, Struttura Didattica Speciale, Direzione Generale, Struttura dirigenziale dell'Amministrazione Centrale (Direzione), nonché ogni altra struttura dotata di poteri di spesa e di gestione istituita dall'Università ed individuata negli atti generali di Ateneo. *Una unità produttiva può essere dotata di più sedi operative.*

Sede Operativa: sede in cui viene detenuta la sorgente o strumentazione

STRIMS: Sistema di Tracciabilità di Rifiuti Materiali e Sorgenti nasce in risposta al D.lgs. n. 101/2020, che prevede l'obbligo di registrazione in un sito dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) dei seguenti soggetti: operatori che importano o producono a fini commerciali o, comunque, esercitano commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, svolgono attività di intermediazione, detengono sorgenti, trasportano materiali o ne gestiscono i relativi rifiuti.

STRIMS è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://strimsscrivania.isinucleare.it/>

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento e delle procedure operative a esso collegate:

- **l'esercente** di tutte le pratiche svolte ai sensi del D.Lgs.101/2020 presso l'Ateneo è **individuato nel Rettore - Datore di lavoro;**
- **il detentore** delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, inclusi eventuali rifiuti radioattivi, detenute ed impiegate presso le sedi operative dell'unità produttiva di riferimento è **individuato nel Dirigente della unità produttiva** per tutte le sedi operative di sua competenza.

Il detentore può incaricare mediante atto formale la compilazione del Registro nazionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, fino a un massimo di due collaboratori, individuati tra il Personale Docente, Ricercatore e il personale Tecnico-Amministrativo che dovranno accedere al sistema mediante lo SPID personale di livello 2 ed essere in possesso di firma digitale.

Il detentore comunica all'esperto di radioprotezione i nominativi dei delegati al fine di supportarli relativamente alle modalità di registrazione e di inserimento dati.

ART. 4 - OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

1. DETENTORI DI MATERIE FISSILI SPECIALI, DI MATERIE GREZZE, DI MINERALI E DI COMBUSTIBILI NUCLEARI

In ottemperanza all'articolo 44 del D.lgs. 101/2020, i detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, nonché a farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere dette informazioni al sito istituzionale dell'ISIN (STRIMS) ai sensi del Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di confermare sul sito istituzionale dell'ISIN (STRIMS) le informazioni fornite nell'anno solare entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. DETENTORI DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI SOGGETTE A NOTIFICA O A SPECIFICO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

In ottemperanza all'art 48 del D.Lgs. 101/2020, i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del D.Lgs. 101/2020, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN (STRIMS) e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.

3. Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio

Ai Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio compete l'obbligo di collaborare all'assolvimento degli obblighi assegnati al Detentore in particolare:

- a. fornire tutte le indicazioni connesse alle sorgenti di radiazioni detenute ed impiegate ai fini dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio di cui sono responsabili che siano necessarie alla compilazione del Sistema di Tracciabilità di Rifiuti Materiali e Sorgenti;
- b. comunicare preventivamente al Detentore l'inizio della detenzione o la cessazione della detenzione delle sorgenti in modo che il Detentore possa provvedere, secondo le tempistiche previste per legge, alla compilazione di STRIMS inserendo le operazioni effettuate.

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

ART. 5 – MODALITÀ OPERATIVE

1. Il Detentore organizza il lavoro dei RADRL per la mappatura e la verifica dei dati delle sorgenti detenute; il Detentore è responsabile di attivare il processo di eventuale adeguamento autorizzativo, a firma dell'Esercente, a seguito di acquisizione di nuove sorgenti o loro dismissioni. Il RADRL infine comunica al Detentore i dati da inserire in STRIMS.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

2. Il Detentore per procedere alla registrazione a STRIMS della sua Unità Produttiva dovrà:

- accedere a STRIMS utilizzando il proprio SPID (di livello 2);
- indicare codice fiscale e il CUU della struttura (è il codice univoco ufficio reperibile sull'indice IPA della Pubblica Amministrazione: <https://indicepa.gov.it/ipa-portale/>), in modo che il sistema possa inviare alla struttura una PEC;
- ricevuta la PEC potrà, attraverso un link, attivare la registrazione dell'Unità produttiva.

3. Nel caso in cui il Detentore intenda incaricare uno o più delegati (1) per la registrazione a STRIMS, il Detentore comunica all'ER dell'unità produttiva di riferimento i nomi dei delegati, mentre il/i delegato/i dovrà/anno:

- accedere a STRIMS utilizzando il proprio SPID (di livello 2);
- indicare codice fiscale e il CUU della struttura (è il codice univoco ufficio reperibile sull'indice IPA della Pubblica Amministrazione: <https://indicepa.gov.it/ipa-portale/>), in modo che il sistema possa inviare alla struttura una PEC;
- ricevuta la PEC il Detentore, potrà, attraverso un link, attivare o respingere la richiesta di delega.

4. Con l'invio della PEC il sistema STRIMS informa la struttura che ad una certa data il Sig, Nome/Cognome ha fatto richiesta per operare nel sistema.

Nella PEC vengono chiarite le operazioni che l'aspirante delegato potrà compiere una volta confermata la delega.

Nello specifico potrà: registrare l' esercente, variare i dati di registrazione nonché inserire i dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti, sui rifiuti radioattivi e sui trasporti di materiale radioattivo.

Il processo è supportato dalle segreterie delle unità produttive per la verifica della corretta gestione della PEC e relative comunicazioni.

(1) la lettera di incarico al delegato non deve essere trasmessa a STRIMS e le modalità con le quali è formulata sono di esclusiva competenza dell'ente, come pure l'ampiezza e i limiti della delega sono definiti dall'ente che rimane comunque responsabile di eventuali comunicazioni non corrette o incomplete.

5. La pratica di registrazione si compone dei seguenti passaggi: compilazione, controllo, firma (digitale) del soggetto che ha effettuato la registrazione e trasmissione. Il sistema prevede che le fasi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

della pratica siano sequenziali e siano completate dallo stesso soggetto che le ha avviate con il supporto e la verifica del ER incaricato per l'unità produttiva.

ART. 6 – FORMAZIONE

L'Amministrazione fornisce, a tutti i Soggetti coinvolti nell'attuazione del presente regolamento, formazione e informazione su tutti gli aspetti ad esso connessi, comprese le responsabilità e le

Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

eventuali ricadute in caso di omissioni, errori e ritardi nonché su ulteriori aggiornamenti normativi in materia.

ART. 7 - INCARICHI INERENTI IL PRESENTE REGOLAMENTO

1. L'accettazione dell'incarico di Dirigente della Unità Produttiva implica anche l'accettazione dell'incarico di Detentore.

2. Il/i Delegato/i STRIMS rimane in carica fino alla decadenza dalla carica di Responsabile della Unità Produttiva.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione.